

Roma, 4 dicembre 2014

COMUNICATO UFFICIALE N. 47 – ANNO SPORTIVO 2014 - 2015

Prot. n. 5500

Il giudice sportivo nazionale

A seguito di rinuncia alla gara del 29/11/2014 CUS Padova – Pol. Valverde, da parte della Pol. Valverde commina alla medesima le seguenti sanzioni ai sensi dell'art. 74 comma 1 del Regolamento di Giustizia:

- perdita della gara con punteggio 0-2 in favore della Società CUS Padova;
- penalizzazione di due punti in classifica;
- ammenda € 2.007,20 come da parametri Federali fissati per l'anno 2014/2015 sulla base del calcolo ("importi ipotetici") pari al doppio delle tariffe più convenienti in vigore sui voli di riferimento (voli low cost volotea – tariffa a/r 70,00 x 13= 910,00) oltre al trasferimento dall'aeroporto al campo e viceversa (104km x 0.90= 93,60)
- Indennizzo da corrispondere alla Società CUS Padova pari ad € 1.003,60

Il Giudice Sportivo Nazionale
fto Avv. Catucci Roberto